

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● I CONTENUTI DELLA MANOVRA BIS DEL 2011

La stangata di Ferragosto

Per fronteggiare la crisi economica il Governo ha introdotto misure pesanti al fine di ridurre la spesa pubblica e aumentare le entrate erariali. Si annunciano significative modifiche al decreto in sede di conversione in legge

di **Daniele Hoffer**

Dopo il decreto di luglio contenente le misure urgenti per la stabilità finanziaria, l'aggravarsi della crisi economica ha reso necessario un ulteriore intervento, la manovra bis, chiamata anche manovra di Ferragosto.

Il decreto legge n. 138/2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13-8-2011, ha introdotto ulteriori provvedimenti urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, anche se già si ipotizzano modifiche in sede di conversione in legge.

Il nuovo decreto contiene disposizioni di carattere previdenziale, sociale, politico e tributario volte prevalentemente alla riduzione della spesa pubblica, del costo della politica e all'aumento delle entrate erariali.

Il contributo di solidarietà

Per quanto riguarda i provvedimenti di natura tributaria si evidenzia innanzitutto l'introduzione del contributo di solidarietà a carico dei contribuenti, sia dipendenti privati sia pensionati e lavoratori autonomi, più abbienti, che prevede un prelievo fiscale supplementare triennale a partire dal 2011, del 5% sui redditi superiori a 90.000 euro (reddito complessivo imponibile Irpef), che aumenta al 10% sulla parte di reddito superiore a 150.000 euro.

Viene prevista una clausola di salvaguardia affinché la nuova tassazione non sia superiore a quanto si verserebbe applicando un'aliquota marginale del 48%.

L'imposta pagata il primo anno è de-

ducibile a partire dal periodo d'imposta successivo. Un apposito decreto stabilirà come applicare il tributo, da calcolarsi sul reddito complessivo, comprendente quindi anche dell'eventuale rendita della prima casa (non rurale), degli affitti percepiti da locazioni (se non si applica la cedolare secca), dedotte le eventuali perdite da attività d'impresa o professione.

Vengono inoltre innalzati i limiti di aumento delle addizionali Irpef locali, elevati fino allo 0,8% per quanto riguarda l'addizionale comunale (1,4% per l'addizionale regionale, con aumento dello 0,5% anticipato già dal 2012).

Lotta all'evasione fiscale

Una misura specificatamente dedicata alla lotta all'evasione fiscale prevede l'innalzamento delle soglie per l'utilizzo del denaro contante nei pagamenti; viene ridotto a 2.500 euro il limite di utilizzo di denaro contante e, di conseguenza,



Per la lotta all'evasione fiscale è stato ridotto a 2.500 euro il limite di utilizzo di denaro contante

ogni pagamento di importo superiore deve avvenire con assegno non trasferibile, moneta elettronica, bonifici, o ogni altro mezzo tracciabile.

Entro il 30-9-2011 i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro dovranno essere estinti, oppure il loro saldo dovrà essere ridotto entro i citati limiti.

Il governo introduce anche l'aliquota unica del 20% per quanto riguarda le ritenute sulle rendite finanziarie; dall'1-1-2012 sui rendimenti dei conti correnti bancari o postali (interessi attivi) verrà applicata una ritenuta del 20% anziché del 27%, mentre relativamente a obbligazioni, azioni, fondi comuni d'investimento, pronti contro termine e partecipazioni societarie non qualificate la ritenuta da applicarsi ai rendimenti o dividendi sale dal 12,5 al 20%. Esclusi dal provvedimento sono solo i titoli di Stato e previdenza complementare relativamente ai quali rimarrà invariata l'attuale tassazione del 12,5%.

Congruità agli studi di settore

Per quanto riguarda coloro che svolgono attività di impresa o professione soggette agli studi di settore, non basterà più essere congrui per un solo esercizio con i parametri richiesti, per evitare l'intervento del Fisco, ma anche nel periodo d'imposta precedente; gli uffici finanziari non potranno infatti effettuare rettifiche del reddito dichiarato basate su presunzioni semplici, qualora i contribuenti risultino congrui e coerenti fino al 40% dei ricavi dichiarati (con limite di 50.000 euro), a condizione che si risulti congrui e coerenti anche nell'anno precedente.

Il provvedimento segue quello introdotto dalla manovra anticrisi di luglio, quando era stata prevista la possibilità per il Fisco di procedere con l'accertamento sui soggetti per i quali risulterebbe un reddito superiore del 10% rispetto a quanto dichiarato.

Restando in tema di lotta all'evasione fiscale si evidenzia l'inasprimento delle sanzioni per i professionisti che non emettono fattura; sono inoltre previste per il futuro sanzioni più severe in caso di mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Infine, si segnala l'aumento dell'imposta provinciale di trascrizione, che si versa con l'acquisto di un'auto, che viene progressiva in base alla potenza dell'autoveicolo. ●